AVVISO

Ai sensi dell' art. 50 L.R. 11 marzo 2015, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" (pubblicata sul supplemento n. 2 al B.U.R.P. N. 10 del 12/03/15) è stata disposta la

ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO DI VIDIMAZIONE REGISTRO INFORTUNI ENTRATA IN VIGORE DAL 27 MARZO 2015

- 1. Il registro infortuni, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958, non è soggetto a vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
- 2. <u>L'abolizione dell'obbligo di vidimazione del registro infortuni non comporta l'eliminazione degli obblighi connessi alla sua tenuta.</u>